

STATUTO

AURALIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CERCOLA NA VIA EUROPA 3 D

Numero REA: NA - 1133181

Codice fiscale: 10803531218

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-10-2025 - Statuto completo	2
--	---

ammontante a circa euro 1.300,00 (milletrecento virgola zero zero), è posto a carico della Cooperativa.

ARTICOLO 10

«PATTI SOCIALI AVENTI AD OGGETTO LE NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'»

I

- Denominazione e sede -

E' costituita, con sede nel Comune di Cercola (NA), la Società Cooperativa sociale denominata **"AURALIS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE"**.

Alla cooperativa, per quanto non previsto da questi patti sociali e dagli eventuali relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia di cooperative, nonchè, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

A cura degli amministratori, la società cooperativa sarà iscritta nell'apposito albo, previsto dall'articolo 2512 c.c.. La cooperativa potrà istituire, ai sensi di legge, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, anche altrove.

Spetta all'Organo Amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale sopra indicato.

II

- Durata -

La durata della Società è stabilita da oggi al 31 dicembre 2060.

III

- Scopo -

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana, lavorativa e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento di attività d'impresa, indicate nel successivo art. IV, finalizzate sia alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sia allo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi, dirette all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate, ai sensi dell'art. 1, lett. a) e b), e dell'art. 4, della legge 381/91.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi, tramite la gestione, in forma associata, dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento, ai sensi dell'articolo 6, della legge 3 aprile 2001, n. 142, ovvero in base al contratto collettivo nazionale delle cooperative sociali.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

La Cooperativa aderisce alle organizzazioni nazionali a tutela della cooperazione.

IV

- Oggetto sociale -

La società è a mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2512 c.c., e l'attività verrà svolta in prevalenza dai soci. E' escluso ogni fine di lucro.

La Società, senza finalità speculative, secondo i principi della mutualità prevalente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111-septies Disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di attività produttive e formative, la gestione di servizi sociali, socio-sanitari, assistenziali, di cura delle persone ed educativi; il tutto al fine di realizzare l'integrazione lavorativa, anche di persone svantaggiate

socialmente ed economicamente, con particolare attenzione a persone portatrici di handicap, fisici e/o psichici, dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione e formazione e della ricerca scientifica di particolare interesse sociale, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale e in particolare nei seguenti settori:

- interventi e prestazioni sanitarie.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la Cooperativa promuove la visione, la pianificazione, il rafforzamento e la valorizzazione dei servizi territoriali, con particolare attenzione ai seguenti ambiti:

- ha per oggetto, nel rispetto dei limiti di legge e previo rilascio delle necessarie autorizzazioni, ove normativamente prescritte, e per il perseguimento di finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale, la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, il recupero e la riabilitazione di persone socialmente svantaggiate.

La società si propone, in via esemplificativa e non esaustiva, anche attraverso convenzioni con enti locali (comuni, comunità montane, province, regioni, asl, ecc.), con enti pubblici e privati, anche all'interno di provvedimenti di carattere straordinario per il mezzogiorno, di svolgere le seguenti attività:

- attività sociali, sanitarie ed educative;

- attività di segretariato sociale e di raccordo tra i bisogni dei destinatari e le istituzioni e il territorio: info-point, help desk, sportello sociale ed informativo, ludoteche, centri di ascolto e servizi di consulenza alla famiglia ed ai caregivers, centri anti-violenza, sportelli per immigrati;

- attività di fornitura di servizi di assistenza socio-sanitaria e terapeutico-riabilitativi, di cura e vigilanza, anche domiciliare o simili, oppure in strutture o centri residenziali o semi residenziali proprie o di terzi anche pubblici (cfr comma seguente), per il recupero di persone socialmente svantaggiate, e di chiunque si trovi in condizioni fisiche o psichiche che determinano stati di bisogno o di emarginazione in particolare, anziani, disabili fisici e psichici, tossicodipendenti, minori a rischio, immigrati, ex detenuti;

- istituzione e gestione di strutture e servizi ricettivi e di aggregazione diurni e/o notturni aperti a singoli, gruppi o famiglia, volti in particolare a garantire - per fini turistici, formativi, terapeutici, residenziali e di soggiorno/abitazione adeguati a persone che per le loro condizioni fisiche o psichiche difficilmente trovano contesti agiati, privi di barriere architettoniche e rispettosi della loro situazione psico-fisica, in particolare per anziani disabili fisici e psichici, tossicodipendenti, minori a rischio, immigrati, donne in difficoltà, ex detenuti sir,

rsa, centri di aggregazione, centri polivalenti, centri polifunzionali, centri socio-educativi, centri sociali, centri/comunità per la famiglia, comunità educative, comunità di pronta accoglienza, comunità socio-educative: comunità di pronta accoglienza, comunità socio-riabilitative, comunità alloggio/gruppi appartamento co-housing; bed&breakeast accessibili, alloggi di tipo sociale, case famiglia, case rifugio per donne con figli minori, centri di accoglienza primaria e secondaria per rifugiati e richiedenti asilo:

- attività di fornitura e gestione di ogni supporto logistico, quali mense, catering e trasporti a tutte le attività qui elencate;

- attività di creazione e gestione di strutture e servizi di animazione e sportivo-riabilitativi e sportivo agonistici volti, in particolare, ad offrire l'opportunità di un'attività psicomotoria adeguata a persone in situazioni di svantaggio - soprattutto psico-fisico e di interventi terapeutici necessitano di strutture e professionalità particolari (peterapia, ippoterapia, idroterapia, vela-terapia e similari);

- attività di acquisizione e gestione di mezzi di trasporto per lo spostamento di persone socialmente in condizioni di precarietà, svantaggio e condizioni sociali disagiate e attività di gestione di aree di sosta od in occasione di eventi, manifestazioni, attività turistiche etc., di promozione della diffusione e dello sviluppo di ogni mezzo di mobilità innovativa, sia strettamente connesso con il mondo della disabilità, sia dal punto di vista dell'impatto ambientale;

- attività di assistenza scolastica ed extra-scolastica ivi compresa l'attività di asili nido: attività di supporto alle scuole di ogni ordine e grado per interventi di carattere progettuale, nonché attività rivolte alla prevenzione della dispersione scolastica ed al recupero scolastico, anche in forma privata;

- servizi di gestione di centri diurni di altre strutture socio-educative finalizzate al miglioramento della qualità della vita, dell'autonomia e la valorizzazione delle abilità "altre" e di interventi di educativa di strada;

- attività motorie, culturali, artistiche e ricreative, nonché altre iniziative per il tempo libero come attività di turismo per tutti (gite-soggiorni climatici e quant'altro), di laboratorio (pittura, scultura, modellismo, musica, teatro, ed altre attività manuali e pratiche, anche con l'utilizzo di strumenti digitali all'avanguardia, di ludoteca e di cineforum, finalizzate allo sviluppo ed alla crescita personale delle persone svantaggiate;

- attività di organizzazione e gestione di iniziative promozionali e culturali quali dibattiti, conferenze, spettacoli, eventi, manifestazioni di interesse turistico,

sportivo, culturale, ricreativo e di intrattenimento, di valorizzazione dell'ambiente, del territorio e della sua storia, promozione ed organizzazione di congressi e convegni e concorsi per il sostegno e la promozione della cooperativa e/o di iniziative umanitarie della stessa e/o di terzi, compresa la gestione di biglietteria online;

- attività inerenti ai servizi sociali, sanitari ed educativi in genere, rivolti in via prioritaria, ma non esclusiva, a soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari o in condizione di fragilità, persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, gli anziani, i minori, le donne in difficoltà, le persone che versano in condizioni di povertà estrema o sono senza fissa dimora, i migranti, le persone che si trovino in condizioni di dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope o da alcool, o di discriminazione a causa dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere, ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro; le attività si considerano rivolte anche a tutti i minori, gli adulti, i disabili, gli anziani e le donne in difficoltà, ed in generale soggetti in condizione di fragilità;

- attività e servizi mirati alla promozione dell'inclusione sociale, economica e politica di tutti e al contrasto alla discriminazione per motivi di sesso, genere, orientamento sessuale, razza o origine etnica, identità di genere e disabilità;

- gestire, svolgere e/o istituire, in proprio o per conto terzi, per enti pubblici e privati, statali e parastatali, tutte quelle attività e servizi di natura socio-sanitaria, socio-assistenziale, riabilitativa ed educativa;

- gestire, istituire e/o svolgere centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;

- gestire tutti i servizi di assistenza domiciliare ed integrata, assistenza infermieristica;

- gestire, istituire e/o svolgere servizi socio-sanitari integrati;

- realizzare e/o gestire istituti di ricovero, case albergo, case famiglia per anziani, case protette, case di riposo per anziani, centri di accoglienza per ospitalità diurna o residenziale, centri di accoglienza e/o assistenza per anziani, portatori di handicap fisici o psichici, residenze sanitarie assistenziali, comunità alloggio per disabili psichici e fisici, comunità alloggio per minori, inabili ed anziani, disabili, ragazze madri e donne in difficoltà, persone con sindrome di alzheimer, strutture di prima e/o

seconda accoglienza, rivolte a rifugiati e richiedenti asilo, persone fragili e in condizioni di svantaggio;

- gestire, istituire e/o svolgere servizi socio-sanitari e di assistenza domiciliare per anziani, per persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale, per persone di ogni età affette da psicopatologia;

- svolgere e gestire tutte le pratiche tecnico-amministrative;

- gestire, istituire e/o svolgere attività ricreative e di autogestione per anziani;

b) innovazione digitale:

- ideare, realizzare e utilizzare strumenti d'avanguardia per promuovere la salute e il benessere fisico e psicologico e agevolare l'intervento in ambito clinico, educativo, formativo, organizzativo, sociale e di comunità;

c) attività a livello europeo:

- promuovere la mobilità di studenti, tirocinanti, apprendisti, neodiplomati e neo qualificati, nonché di insegnanti, formatori, esperti del mondo della formazione professionale e organizzazioni della società civile ai fini dell'apprendimento e/o della formazione professionale in ambito europeo e finalizzate all'acquisizione di abilità, conoscenze e competenze;

- sviluppare iniziative di cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone pratiche transnazionali rivolte ai settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù e a promuovere l'innovazione, lo scambio di esperienze e del know-how tra diverse tipologie di organizzazioni coinvolte nei settori dell'istruzione e della formazione;

- sviluppare progettazione europea sul proprio territorio;

d) attività rivolte ai giovani:

- attività di promozione della cittadinanza attiva dei giovani, sviluppo della solidarietà e promozione della tolleranza fra i giovani per rafforzare la coesione sociale, favorire la conoscenza, la comprensione e l'integrazione culturale tra i giovani di paesi diversi;

- attività di promozione della cooperazione nel settore della gioventù a livello locale, nazionale ed europeo;

formazione, ricerca e consulenza:

e) attività di formazione, aggiornamento professionale, sociale e culturale:

- organizzazione e gestione di corsi, seminari, lezioni e conferenze, in aula o a distanza anche su piattaforma e-learning;

f) formazione:

- per il conseguimento di titoli abilitativi e qualificativi ai fini dell'iscrizione in elenchi ed albi, mediante altresì l'accreditamento presso enti pubblici e privati, in relazione ai quali possono essere concluse convenzioni con istituti universitari e scolastici in generale;

- per l'accreditamento della competenza tecnica dei propri

soci e operatori che saranno addetti alle varie attivita' previste dall'oggetto sociale (ad es. azioni di accompagnamento ed educativa per portatori di handicap, assistenza per gli anziani e assistenza educativa e pedagogica per l'infanzia e i giovani);

- attività di studio e realizzazione di progetti globali di formazione professionale, aggiornamento e riqualificazione anche in funzione della organizzazione aziendale e amministrativa e di progetti nel settore della progettazione per un'utenza ampliata sia architettonica che culturale;

- attività di formazione, aggiornamento, perfezionamento e informazione rivolte alle scuole, a volontari e cooperanti in progetti di solidarieta' internazionale, alla societa' civile e a qualsiasi soggetto interessato;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della poverta' educativa;

- formazione post-universitaria;

- svolgimento di servizi di supporto ad attivita' di traduzione e interpretariato;

- attivita' di ricerca nel campo delle scienze sociali e umane e convegni seminari di studio, spettacoli, eventi, attivita' di stampa e di documentazione finalizzata alla sensibilizzazione sui problemi di persone e di gruppi culturalmente e/o socialmente svantaggiati; gestione di centri di studio e ricerca;

- attivita' editoriale, tipografica e grafica, su stampa o su supporto informativo, anche a scopo promozionale e pubblicitario, per la pubblicazione e la vendita di libri e riviste, esclusa tassativamente la pubblicazione di periodici e giornali quotidiani anche online;

- gestione di librerie e biblioteche;

f) servizi informatici:

- produzione, sviluppo, commercializzazione, noleggio (escluso la localizzazione finanziaria), installazione e manutenzione di prodotti informatici (software) e di elaboratori elettronici e relativi componenti (hardware);

- realizzazione di siti e portali internet, statici e dinamici, applicazioni, anche multimediali, con prestazione di servizi telematici "online" e in videoconferenza, in proprio e/o in conto terzi, sia inerenti l'e-commerce, sia inerenti l'istruzione scolastica e professionale, inclusa la trasmissione di dati, immagini e suoni;

- realizzazione e gestione di banche-dati informatiche e telematiche per la fornitura (anche tramite linee telefoniche) di servizi vari ad utilizzatori pubblici e provati;

- servizi di call-center e distribuzione di materiale pubblicitario;

g) manutenzioni:

- la manutenzione di spazi verdi, attrezzati e non, l'organizzazione, la promozione e la gestione di iniziative di sensibilizzazione, manifestazioni ad eventi educativo-culturali per la salvaguardia dell'ambiente, del turismo sociale e della tutela del patrimonio storico, artistico, architettonico ed archeologico, realizzato anche mediante visite guidate;

g) altre attività:

- promuovere ed organizzare attività di raccolta fondi e ricerca sponsors e donazioni nonché la ricerca di fonti di finanziamento previste dalle vigenti leggi, nazionali, regionali e dalla UE negli ambiti delle attività dell'oggetto sociale; organizzazione di banchi di beneficenza, charity shop temporanei o non, per il sostegno e la promozione di iniziative umanitarie della società impresa sociale e/o di terzi a tal fine acquistare a titolo sia oneroso che gratuito beni e servizi di terzi;

- attività di collaborazione e cooperazione con associazioni ed enti che operano nel iii settore per la realizzazione di attività simili a quelle descritte nell'oggetto sociale;

- prestare attività di mediazione culturale a favore degli extra-comunitari presso struttura esterne e/o anche mediante proprio strutture ricettive;

- attività di sensibilizzazione e coinvolgimento della comunità (istituzioni e privati cittadini, imprese, etc) al fine di renderla più consapevole e disponibile all'accoglienza di persone in stato di bisogno;

- attività di tutela dei diritti civili attraverso iniziative di denuncia e lotta contro l'emarginazione sociale, le disuguaglianze, le barriere architettoniche e culturali, siano esse basate su differenziazioni di sesso, età, religione o opinione, classe o qualsiasi altra causa;

- attività di comunicazione e pubblicità con il coinvolgimento dei mass media (realizzazione di spot, video, interviste video e radio) per rendere note le attività e i risultati raggiunti in campo sociale dall'impresa nella realizzazione dell'oggetto sociale;

- attività di protezione civile per tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi, e da altri eventi calamitosi;

- servizi di consulenza volti a ottimizzare la gestione di imprese, enti e consorzi, cooperative, attraverso interventi di organizzazione, ristrutturazione, controllo di gestione, pianificazione finanziaria, controllo quanti-qualitativo di produzione e dei relativi costi, applicazione di metodologie proprie e di terzi, coordinamento tecnico, logistico, commerciale, finanziario, e promozione di aziende, analisi di rischi aziendali (risk management);

- organizzare e gestire attivita' culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo, dibattiti, conferenze, spettacoli, eventi, manifestazioni di interesse turistico, sportivo, culturale, ricreativo e di intrattenimento, di valorizzazione dell'ambiente, del territorio e della sua storia, promozione ed organizzazione di congressi e convegni, e concorsi per il sostegno e la promozione dell'impresa e/o di iniziative umanitarie della stessa e/o di terzi;
- organizzare e gestire attivita' turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- gestire e istituire interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- attivita' umanitarie in ambito internazionale;
- elaborare e realizzare progetti di cooperazione allo sviluppo e di aiuto umanitario in ambito internazionale, nel rispetto della cultura e delle tradizioni locali e privilegiando l'utilizzo delle tecnologie appropriate;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- la costruzione, l'acquisto, la vendita e la gestione di alloggi sociali, ai sensi del decreto del ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attivita' di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attivita' sportive dilettantistiche;
- promozione della cultura della legalita', della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalita' organizzata;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di

attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Inoltre, la società potrà, anche partecipando ad appalti pubblici e privati, procedere alle seguenti attività:

1. integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate quali: gli invalidi fisici, psichici e sensoriali;
2. gestione di attività di ristoro: bar, ristoranti, pizzerie, rosticcerie, gelaterie, mense aziendali, mense sociali, refettori scolastici e di strutture ricettive e di intrattenimento pubbliche e private;
3. organizzazione e la gestione di eventi di ogni genere, fiere, manifestazioni, congressi, convegni, seminari, feste, performance, concerti, sfilate, mercatini, esposizioni, mostre, concorsi nell'ambito regionale, nazionale e dell'U.E.;
4. l'organizzazione e gestione di attività legate a: turismo sostenibile, turismo ecologico-ambientale, turismo religioso;
5. gestione di servizi legati alle attività turistiche, gestione di centri di vacanze sociali, di case-vacanze, gestione, commercializzazione e promozione di pacchetti turistici attraverso la valorizzazione dei beni storici, culturali, architettonici, archeologici e ambientali e di tutte le attività volte alla rivalutazione del territorio locale, regionale e più in generale nazionale;
6. la creazione e la gestione di strutture culturali, informatiche e sportive: siti internet, biblioteche; emeroteche, videoteche, discoteche, cinema, teatri, centri sportivi;
7. la redazione, stampa e pubblicazione, anche per conto terzi, di periodici, riviste, libri, testi scolastici, e-book, CD-audio, CD-Rom, DVD, traduzioni, pubblicazioni d'informazione, attualità, cultura, arte, letteratura e più in particolare tutto quanto attiene al turismo e all'enogastronomia, con esclusione dei quotidiani;
8. l'attività di produzione, confezionamento e commercializzazione di prodotti alimentari e non;
9. la produzione, preparazione e vendita di piante, erbe e florioficinali;
10. promozione commerciale per i propri clienti, rivendita di prodotti attrezzature-abbigliamento e/o servizi; commercio al dettaglio di prodotti-attezzature abbigliamento e/o servizi in forma stabile, temporanea, ambulante anche tramite

commercio elettronico, ecc.;

11. servizi in campo informatico, ed in particolare consulenze, programmazione e produzione di software, installazioni e assistenza all'utente finale, servizi Internet e Intranet, ed in generale ogni attività connessa;

12. attività di ricerca con l'Università in ogni campo;

13. servizi di fotocomposizione e stampa, rilegature, elaborazioni grafiche, promozione di attività editoriale e pubblicitaria; distribuzione volantini e materiale pubblicitario, affissioni;

14. le pubbliche relazioni per conto terzi, ivi incluso contact center, uffici vendite, call center, ed ogni altro strumento di comunicazione, promozione e commercializzazione aziendale, indagini demoscopiche;

15. la gestione, pulizia e manutenzione di aree verdi urbane, parchi, aree SIC, giardini, boschi, spiagge, lidi;

16. lavori di facchinaggio, distribuzione e trasporti vari anche per conto terzi, assemblaggio, controllo di prodotti semilavorati e finiti, ristrutturazione edile, restauro mobili;

17. corsi di formazione professionale;

18. lavori di pulizia presso uffici, locali, strutture residenziali, aree interne ed esterne, pubbliche e private;

19. la raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani; promozione della raccolta differenziata e di comportamenti eco compatibili;

20. la gestione di parcheggi auto, depositi di biciclette, lavaggio auto e servizi di vigilanza e custodia;

21. servizi di trasporto di cose e persone.

22. gestire scuole dell'infanzia, anche paritarie, in conformità alla normativa vigente e ai principi della Costituzione italiana;

23. Gestire servizi educativi per la prima infanzia (nidi, sezioni primavera, spazi gioco);

24. Realizzare attività didattiche, ricreative, ludiche e culturali per bambini e famiglie;

25. Progettare e attuare interventi di supporto educativo e psicopedagogico, anche in ambito scolastico;

26. Promuovere la formazione continua degli operatori scolastici e del personale educativo;

27. Collaborare con enti pubblici e privati per la realizzazione di progetti educativi, sociali e di inclusione scolastica;

28. Svolgere attività complementari (pre e post scuola, centri estivi, laboratori tematici, orientamento).

La società può altresì:

- assumere appalti con enti pubblici e privati per l'assistenza domiciliare e/o la gestione di centri per anziani e/o portatori di handicap;

Istituire e/o gestire co-housing, r.s.a. (residenza sanitaria

assistita), c.a.g. (centro aggregazione giovanile), centri di riabilitazione fisica, psichica e/o psicosociale, centri residenziali, di accoglienza e di socializzazione, diurni e/o notturni, per minori, anziani, portatori di handicap e per tutti i soggetti svantaggiati, disagiati o in difficoltà, nonché i servizi ausiliari di collegamento.

La società, per il raggiungimento degli scopi sociali, potrà:

- stipulare convenzioni con personale specializzato, ove non ve ne sia disponibile fra i soci, per comprovati motivi funzionali della società:

- chiedere contributi e sovvenzioni agli enti pubblici europei, nazionali, regionali, provinciali e comunali.

La società può svolgere la propria attività anche con la collaborazioni di terzi.

La cooperativa potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione. La società può, altresì, compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi. In particolare, l'Associazione può, in via esemplificativa e non esaustiva:

1. acquistare, realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso, a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
2. richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie;
3. svolgere tutte le attività utili a raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura anche con modalità innovative attraverso l'utilizzo di piattaforme web;
4. partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Società medesima, nonché società di capitali, comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Società.

La società potrà partecipare, da sola o con la collaborazione di altre imprese, a progetti economici, sociali e innovativi, per incrementare l'occupazione soprattutto giovanile, in tutti i settori, con particolare riferimento a quelli ambientali, a partire dalla propria territorialità.

La società potrà svolgere tutte le altre attività commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, che saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie o utili, per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, assumere interessenze e partecipazioni in altre

società, consorzi o imprese aventi per oggetto attività analoghe, affini o connesse alle proprie, sia direttamente che indirettamente, sia in Italia che all'estero, ivi compresa l'apertura di conti correnti specificamente dedicati alle attività sopra richiamate, il tutto non avvenga nei confronti del pubblico e purchè tali attività non vengano svolte in misura preponderante rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto sociale e comunque compatibilmente con lo scopo mutualistico prevalente.

Sono, comunque, escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari, di cui agli artt. 106 e 107 del D.lgs. 385/1993, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare, di cui al Dlgs. 58/1998, e quelle di mediazione di cui alla legge 39/1989, e successive modificazioni ed integrazioni, le attività professionali protette, le attività previste dal D.L. 415/1996, DPR 449/1959, e, comunque, tutte le attività che, per legge, sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti, non posseduti dalla società.

La società, per lo svolgimento della sua attività, potrà avvalersi di finanziamenti comunitari, statali, regionali, provinciali e comunali, nonché di qualsiasi altro finanziamento pubblico.

V

- Soci -

I soci si distinguono in:

- **"SOCI COOPERATORI"**, il cui numero è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge, che per le loro attitudini e capacità professionali sono in condizione di contribuire al conseguimento dell'oggetto sociale; sempre quali soci cooperatori è, inoltre, consentita l'ammissione di soggetti che svolgono attività tecnico-amministrativa, nel numero strettamente necessario al corretto funzionamento della cooperativa.

- **"CATEGORIA SPECIALE DI SOCI COOPERATORI"**, che la Cooperativa potrà istituire, in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero del loro inserimento nell'impresa; l'Organo amministrativo fissa la durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale ed, al termine di tale periodo, comunque non superiore a cinque anni, il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori. Prima di tale momento, i soci appartenenti alla categoria speciale hanno diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non possono rappresentare altri soci; i soci ammessi alla categoria speciale non potranno, in ogni caso, superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori e non potranno ricoprire cariche negli Organi Amministrativi.

- **"SOCI SOVVENTORI"**, che partecipano, investendo capitali nell'impresa, ai programmi per lo sviluppo tecnologico o per

la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, la cui disciplina è contenuta al punto XVI che segue.

VI

- Modalita' Di Ammissione Dei Soci Cooperatori -

Colui il quale intenda essere ammesso come socio cooperatore, deve proporre la relativa domanda all'Organo Amministrativo, contenente:

- a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
- b) l'indicazione dell'attività svolta e delle competenze di cui è in possesso;
- d) l'ammontare delle quote che intende sottoscrivere;
- e) l'impegno a rendere le prestazioni ritenute necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali, all'osservanza delle leggi e del presente statuto, dei regolamenti interni eventualmente adottati, delle obbligazioni prese dai competenti organi sociali;
- f) la dichiarazione di non esercitare in proprio alcuna impresa che, a causa dell'identità o affinità dell'attività svolta, possa porsi in qualche modo in concorrenza con l'attività della cooperativa.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei succitati requisiti e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera sulla domanda del proponente, con provvedimento di accoglimento, che verrà comunicato all'interessato, ovvero con provvedimento di rigetto che, motivato entro sessanta giorni dalla sua adozione, verrà comunicato all'interessato unitamente alla motivazione.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

L'aspirante socio, in caso di mancato accoglimento della domanda, può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che, sulla domanda di ammissione, si pronunci l'assemblea dei soci, in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'Organo Amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea, con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'Organo Amministrativo illustra, nella relazione di bilancio, le ragioni delle determinazioni assunte, con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

VII

- Obblighi dei soci -

I soci sono obbligati:

- a) a versare la quota di capitale sottoscritta, con le modalità stabilite dallo statuto e dall'Organo Amministrativo, all'atto dell'accettazione della domanda di ammissione, unitamente alle spese di istruttoria della

domanda stessa ed il sovrapprezzo eventualmente determinato;
b) ad osservare lo Statuto e le delibere assunte dall'assemblea o dall'Organo Amministrativo;
c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali, partecipando all'attività sociale, nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dall'Organo Amministrativo;
d) a mettere a disposizione della cooperativa la propria capacità professionale ed il proprio lavoro, in relazione al tipo di attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato.

VIII

- Scioglimento del rapporto sociale -

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

IX

- Recesso -

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro, subordinato, autonomo o di altra natura, sia cessato per qualsiasi motivo.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata alla società con lettera raccomandata e gli amministratori dovranno esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.

Il recesso ha effetto:

- per quanto riguarda i rapporti sociali, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmesso all'interessato con lettera raccomandata A.R.;
- per quanto riguarda i rapporti mutualistici, tra socio cooperatore e società, con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, o, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e da questo statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di tre mesi; il recesso ha effetto, relativamente al rapporto mutualistico e sociale, allo spirare del suddetto termine.

X

- Decadenza -

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci che siano interdetti o inabilitati o falliti ovvero in caso di sopravvenuta inabilità definitiva a partecipare all'attività della società.

XI

- Esclusione -

L'esclusione sarà deliberata dall'Organo Amministrativo nei confronti del socio:

- a) che non è più in condizione di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- b) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni, derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti, o dal rapporto mutualistico, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
- c) che, senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti, a qualunque titolo, verso la Cooperativa o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta; in questi casi, il socio moroso deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;
- d) che venga condannato, con sentenza penale irrevocabile, per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;
- e) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge, ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
- f) che, nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, subisca un provvedimento di licenziamento, per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- g) che svolga attività in concorrenza con la cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza espressa autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Inoltre, il socio appartenente alla "categoria speciale di soci cooperatori" può essere escluso, oltre che nei casi innanzi previsti, per:

- a) inosservanza dei doveri inerenti la formazione, ove ammesso in ragione di tale interesse;
- b) inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria o mancato adeguamento agli standards produttivi, ove ammesso per interesse all'inserimento nell'impresa.

L'esclusione produce effetto dal momento della annotazione del provvedimento nel libro dei soci, che sarà eseguita senza indugio dagli amministratori.

XII

- Comunicazione ed opposizione -

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Avverso i provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su recesso, decadenza ed esclusione, il socio può proporre ricorso all'autorità giudiziaria.

XIII

- Morte del socio -

In caso di morte di un socio, agli eredi o legatari spetta la liquidazione della partecipazione sociale del defunto.

L'erede o il legatario, che abbia i requisiti stabiliti dal presente statuto, può subentrare nella partecipazione del socio deceduto, solo previa domanda di ammissione. In tal caso, entro e non oltre tre mesi dalla accettazione dell'eredità o dal conseguimento del legato, lo stesso dovrà documentare la sussistenza di detti requisiti di ammissione.

XIV

- Liquidazione della quota -

Il socio receduto, decaduto o escluso e gli eredi o i legatari del socio defunto (i quali ultimi non abbiano i requisiti di ammissione alla cooperativa o non vogliano subentrarvi) avranno diritto soltanto alla liquidazione della quota, sulla base del bilancio dell'esercizio, in cui si sono verificati recesso, decadenza, esclusione o morte del socio, in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 2535 c.c. e fatte salve le limitazioni previste dall'articolo 2514 c.c..

La domanda di liquidazione deve essere fatta con lettera raccomandata e, nel termine di sei mesi dall'approvazione del bilancio relativo al detto esercizio, deve procedersi alla liquidazione della quota.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale, ai sensi dell'articolo 2535 c.c., e comprenderà anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società.

Il pagamento deve essere fatto entro tre mesi dall'approvazione del primo bilancio successivo.

In ogni caso, il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si manifesti la insolvenza della società, il socio uscente o gli eredi del socio defunto sono obbligati, verso la società, nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

La liquidazione della quota assegnata al socio può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni; ove entro tale termine il socio, o i suoi eredi, non ne faccia richiesta,

l'importo corrispondente sarà imputato a riserva legale.

XV

- Strumenti finanziari non partecipativi -

La cooperativa, con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., può emettere titoli di debito e strumenti privi di diritti di amministrazione, attribuendoli ad investitori professionali, soggetti a vigilanza prudenziale, e ad investitori qualificati, rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111 octies disp. att. e trans. c.c..

XVI

- Soci sovventori -

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione dell'emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente, indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore ai 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano soci cooperatori, spetta un voto, indipendentemente dall'ammontare dei conferimenti.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in Assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato

dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali, ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale, a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo, ai fini dell'emissione dei titoli.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai soci sovventori spetta il diritto di recesso, qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento, stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote, a norma del presente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità, previste per i soci cooperatori.

XVII

- Patrimonio sociale -

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- dal capitale sociale, che è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori e dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, questi ultimi confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- dalla riserva legale, formata con gli utili di bilancio e con le quote sociali eventualmente non rimborsate in caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio;
- da eventuali riserve straordinarie;
- da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea.

E' fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci, sia durante la vita della società che al suo scioglimento.

XVII bis

- Riserva legale, statutaria e volontaria -

Al fondo di riserva legale deve essere destinato almeno il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali, fino a che questo non raggiunga l'ammontare di 1/5 (un quinto) dei conferimenti iniziali.

I soci possono stabilire la formazione di riserve statutarie, formate da utili non distribuiti, al fine di soddisfare i bisogni economici e finanziari della società, regolate dalle norme fissate dall'Assemblea al momento della loro costituzione.

Tali riserve sono disponibili e distribuibili secondo il regolamento fissato dall'Assemblea e dalle leggi sul bilancio."

XVII ter

- Ripartizione dei dividendi e delle riserve disponibili -

Gli utili netti, risultanti dal bilancio, dedotta la percentuale da destinare a riserva legale ed ai fondi mutualistici, possono essere distribuiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta, salvo diversa decisione dell'Assemblea.

Le riserve sono disponibili e distribuibili tra i soci secondo legge.

La Cooperativa è obbligata a versare una quota degli utili netti, risultanti dal bilancio, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nelle misure e modalità precisate dalla legge.

XVIII

- Caratteristiche delle quote -

Le quote non possono essere sottoposte a pegno nè essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dall'Organo Amministrativo, a norma e con le modalità previste dall'articolo 2530 c.c..

Nessun socio può possedere, nella società cooperativa, una quota il cui importo superi il limite massimo stabilito dalla legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

XIX

- Liberazione delle quote -

La quota sociale sottoscritta ed il relativo plusvalore potranno essere versati a rate, e precisamente:

- a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione;
- b) il rimanente nei termini stabiliti dall'Organo Amministrativo.

Sono ammissibili i conferimenti di beni in natura e di crediti, cui si applicano le disposizioni previste in materia dal codice civile.

XX

- Esercizio sociale -

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio ed alla predisposizione, nel caso di obbligo di legge, della relazione di cui al I comma dell'articolo 2428 c.c., indicando specificamente nella stessa i criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità del carattere cooperativo della società, nonché evidenziando, nella nota integrativa, a norma degli articoli 2545 e 2513 c.c., le condizioni di prevalenza mutualistica.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dal consiglio di

amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale ove nominato, fissare i compensi ovvero i ristorni da riconoscere ai soci nel rispetto della proporzione della quantità e qualità degli scambi e prestazioni mutualistiche, fornite dagli stessi ed evidenziate in bilancio in maniera autonoma e distinta, a norma dell'articolo 2545 sexies c.c..

L'eccedenza attiva del bilancio sarà così ripartita:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società sia al suo scioglimento;
- b) una quota, di importo non inferiore alla quota percentuale minima prevista dalle leggi vigenti, dovrà essere corrisposta ai fondi mutualistici, per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, costituiti dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, ai sensi della legge 31/1/1992 n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) al perseguimento degli scopi mutualistici, nella misura stabilita dall'assemblea che approva il bilancio;
- d) all'erogazione di un dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio e che non potrà in ogni caso superare, per i soci cooperatori, l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

XXI

- Ristorni -

Nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge e dal presente statuto e qualora le risultanze dell'attività mutualistica lo consentano, l'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'Organo amministrativo, sulla destinazione del ristorno ai soci cooperatori.

Il ristorno, che può essere attribuito mediante erogazione diretta o mediante aumento proporzionale del numero delle quote possedute dal socio, dovrà essere in ogni caso ripartito tra i soci cooperatori in considerazione della qualità e della quantità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed i soci stessi, secondo quanto previsto in apposito regolamento.

XXII

- Organi sociali -

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) il Collegio Sindacale, se nominato.

XXIII

- Convocazione dell'assemblea -

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura

dell'esercizio sociale, nonchè ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Quando particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea ordinaria, da tenersi per l'approvazione del bilancio, può essere convocata, anzichè entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, entro centottanta dalla chiusura dell'esercizio stesso; in quest'ultimo, caso l'organo amministrativo ne segnala le ragioni nella relazione sulla gestione.

L'assemblea è, altresì, convocata quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei soci con diritto di voto; in tale ultimo caso l'assemblea deve essere convocata entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.

L'assemblea viene convocata mediante lettera raccomandata A.R. ovvero mediante fax (purchè confermato) o posta elettronica certificata, da inviarsi almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo della riunione, presso la sede sociale o altrove, purchè sempre in Italia, la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno dopo 24 (ventiquattro) ore dalla prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto al voto, e siano intervenuti o informati della riunione tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, laddove nominati; verificandosi tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

XXIV

- Quorum costitutivi e deliberativi -

L'assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando intervengano, in proprio o per delega, la metà più uno dei voti;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci, intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera sempre a maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione dei casi per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto, e precisamente:

- nel caso di modifica dell'atto costitutivo;
- nel caso di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- nel caso di approvazione dei regolamenti interni.

XXV

- Voto -

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Per le votazioni, si procederà per alzata di mano.
Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.
Ai soci persone giuridiche, può essere attribuito un massimo di cinque voti, in relazione all'ammontare della quota sociale detenuta o al numero dei loro membri. In nessun altro caso, potranno essere attribuiti voti plurimi.
Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta; le deleghe devono essere conservate tra gli atti sociali.
Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.

XXVI

- Presidenza -

La presidenza dell'assemblea, secondo i sistemi di amministrazione compete:

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza od impedimento di questi, al Vice Presidente, se nominato.

Qualora nè l'uno, nè l'altro possano o vogliano esercitare tale funzione, gli intervenuti designano, a maggioranza, il presidente fra i presenti.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina del Segretario, ed eventualmente di due scrutatori; il Segretario può essere anche una persona non socia.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o da un notaio, quando ciò sia obbligatorio per legge.

XXVII

- Poteri dell'assemblea -

L'assemblea:

- approva il bilancio;
- determina il numero dei componenti dell'Organo Amministrativo, provvede alle relative nomine, fissandone il periodo di durata;
- nomina i componenti il collegio dei sindaci ed elegge tra questi il Presidente;
- determina la retribuzione annuale degli amministratori e dei sindaci, ove la carica non sia gratuita;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sulle modifiche allo statuto sociale;
- delibera di compiere le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, determinato nell'atto costitutivo, o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- delibera sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
- approva i regolamenti previsti dal presente statuto;
- delibera su tutti gli altri oggetti, attinenti alla

gestione sociale, riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

E', altresì, competenza dell'assemblea stabilire criteri e modalità per la realizzazione degli scopi di mutualità, di cooperazione e di istruzione cooperativa, da disciplinarsi con eventuale apposito regolamento interno.

XXVIII

- Organo amministrativo -

La società deve essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a sette membri.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Gli amministratori restano in carica un triennio e sono rieleggibili, nel rispetto dei principi e dei limiti di legge.

XXIX

- Consiglio di amministrazione -

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed uno o più Vice Presidenti.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo, determinandone i poteri.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, fax o posta elettronica certificata, da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione, sia ordinaria sia straordinaria, della società cooperativa; a titolo esemplificativo, rientrano tra le attribuzioni dell'organo amministrativo:

- convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci;
- redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente i preventivi, nonché la propria relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo, che deve indicare, tra l'altro, specificamente i criteri eseguiti nella gestione sociale, per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società;
- deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione dei soci;

- compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea.

XXX

- Rappresentanza -

La rappresentanza della società compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai membri del Consiglio di Amministrazione forniti di poteri delegati, nei limiti della delega.

L'organo amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli affari o categorie di affari, consulenti.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice-Presidente, il quale si considera legittimato, in sostituzione, in virtù della sua dichiarazione in tal senso.

XXXI

- Regolamenti -

I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da Regolamenti, che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica.

I Regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dall'Amministrazione e approvati dall'Assemblea.

XXXII

- Collegio dei sindaci -

Ove ricorrano i presupposti di cui al 2° e 3° comma, dell'art. 2477, come richiamato dal 1° comma, dell'art. 2543 c.c., i soci devono nominare un Collegio Sindacale, che si compone di tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra revisori contabili, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, che durano in carica due anni e sono sempre rieleggibili.

I Sindaci devono convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge, in caso di omissione da parte degli Amministratori.

Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche la revisione legale dei conti ed è, quindi, integralmente composto da revisori legali in possesso dei requisiti di legge.

Nel caso in cui non vi sia obbligo di nomina del Collegio Sindacale e la società non abbia comunque provveduto a tale nomina, può essere nominato un revisore legale dei conti in possesso dei requisiti di legge.

XXXIII

- Scioglimento della società -

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea con la maggioranza stabilita a norma del presente statuto, nomina uno o più liquidatori, preferibilmente tra soci, stabilendone

i poteri.

XXXIV

- Devoluzione del patrimonio sociale -

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale - dedotto soltanto il rimborso delle quote sociali, effettivamente versate dai soci, e i dividendi eventualmente maturati - deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 59/92 e successive modificazioni.

XXXV

- Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione -

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici, per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile, la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo, rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari, offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

XXXVI

- Rinvio -

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile, contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata."

Di

quest'atto, scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia, con sistema elettronico, sotto la mia direzione, io Notaio ho dato lettura alle parti costituite, che lo approvano, lo dichiarano conforme alla loro volontà e meco lo sottoscrivono alle ore tredici e venti minuti.

L'atto consta di quindici fogli, dei quali pagine scritte cinquantasette fin qui.

F.to UGLIANO Mattia

F.to UGLIANO GAIA

F.to SCHENA ANNAMARIA

F.to D'ALISE DARIO

F.to DE ROSA MARILENA

Firmato: Alessandro ZAMPAGLIONE Notaio (vi è l'impronta del sigillo).

Il sottoscritto amministratore DE ROSA MARILENA consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione attesta ai sensi dell'art. 47, D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della società.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di NAPOLI.
Autorizzazione numero 38220/8o BIS del 22.10.2001, emessa dall'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della CAMPANIA.